

Sped. in A.P. - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte PRIMA e SECONDA

Cagliari, giovedì 31 maggio 2007

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disgiudati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l'importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino Ufficiale stesso, in via Nazario Sauro, n. 9.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in summa - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione e dal Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicate le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione e nei soppressi gli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

N. 2

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2007)

nell'anno 2007, di euro 500.000 (UPB. S04.02.003 - cap. SC04.0197).

Art. 22

Norme per la valorizzazione dei compendi ittici

1. Coerentemente con gli interventi di ripristino ambientale e di valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali già previsti dall'articolo 15, comma 9 e al fine di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei compendi ittici, l'economicità della gestione e della commercializzazione, è autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la promozione, la costituzione, la capitalizzazione di società che prevedano la partecipazione dei produttori associati, aventi finalità di programmazione, valorizzazione, gestione e commercializzazione delle risorse ittiche e delle attività connesse e complementari; le modalità di attuazione del presente comma sono definite con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.05.003 - cap. SC06.1392).

Art. 23

Interventi a favore del turismo, dell'artigianato e del commercio

1. In linea con il Documento strategico regionale, il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile ed il Quadro strategico nazionale, al fine di aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche della Sardegna, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali, la Regione intende promuovere, in tutto il territorio, prodotti e servizi turistici sostenibili sul piano ambientale ed equi sul piano economico, così da rendere congrua la spesa dei turisti con i prodotti e servizi ricevuti.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) realizzare un programma di intervento denominato "Posadas" finalizzato alla valorizzazione di immobili di particolare pregio e richiamo, di proprietà dell'Amministrazione regionale o degli enti locali; la valorizzazione deve interessare edifici di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano che caratterizzano l'identità del territorio sul quale insistono; tali edifici devono essere adibiti a "forme innovative di ospitalità" nel rispetto di standard predefiniti di qualità; le modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio; per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S06.02.003 - cap. SC06.0212);

b) riqualificare e valorizzare la ricettività offerta nelle seconde case, favorendone la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero (alberghi o residenze turistiche alberghiere) o extralberghiero

(CAV), nel rispetto di standard predefiniti di qualità, mediante l'estensione del regime di aiuto previsto dall'articolo 25 della presente legge limitatamente ai contributi in conto interessi; per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.02.004 - cap. SC06.0245).

3. Sugli interventi beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), trovano applicazione le direttive di attuazione della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile), approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 21 luglio 2003.

4. Nelle more dell'avvio delle attività proprie dell'Agenzia regionale "Sardegna Promozione", l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio provvede a porre in essere azioni positive al fine di favorire la salvaguardia, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna; per tali finalità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.03.001 - cap. SC06.0389).

Art. 24

Interventi a favore del sistema industriale

1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kW; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.01.003 - cap. SC04.0026).

2. Le somme sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.1249 (UPB S06.04.019) possono essere utilizzate per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2 (Anticipazione delle risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese), concernente la concessione di contributi in conto interessi a favore di PMI su operazioni finanziarie garantite da Consorzi fidi.

3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2005, relative alla gestione liquidatoria di Marfil Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e INTEX Spa, è autorizzata, nell'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.03.024 - cap. SC06.0693).

4. È autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 6.000.000 per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, lettera a), della legge regionale 20 aprile

1993, n. 17 (legge finanziaria 1993); gli interventi di cui al presente comma sono estesi ai comuni della Provincia di Oristano non compresi nella delibera CIPE del 25 marzo 1992 di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale, con esclusione di quelli costieri (UPB S06.03.018).

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 16 (Riavvio produttivo della miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e San Basilio), relative alla costituzione e gestione di un nuovo soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della miniera di Genna Tres Montis nei Comuni di San Basilio e Silius, è autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S06.03.022 - cap. SC06.0658).

6. Per la finalità di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 100.000, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021 - cap. SC06.0641).

7. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 6.600.000, a copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.022 - cap. SC06.0059).

8. Ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ed in applicazione dei principi fondamentali della materia, stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive), nell'esercizio della attività mineraria l'alimentazione elettrica delle macchine mobili in sottosuolo può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 5.000 volts.

9. Il Comitato regionale delle miniere di cui alla legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3 (Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere), è soppresso.

10. Dopo il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava) è inserito il seguente:

"9 bis. L'accertamento della capacità economico-finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione."

11. Nell'ambito dei procedimenti diretti al rilascio di un permesso o di una concessione di ricerca mineraria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), l'accertamento della capacità economico-finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.

12. Al fine di garantire il mantenimento delle specifiche peculiarità minerarie ai cantieri di miniere dismesse e ai relativi impianti inseriti quali strutture museali, nel contesto di percorsi turistico-culturali, vengono estese agli stessi le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto legislativo n. 624 del 1996, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di pubblica sicurezza. Alla verifica delle condizioni di sicurezza delle suddette strutture minerarie e dei lavoratori addetti alla relativa gestione e manutenzione, provvede l'Assessorato regionale dell'industria.

13. Per gli interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gestione di attività di promozione, in particolare per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri anche in collaborazione con enti, organismi nazionali ed internazionali e organizzazioni imprenditoriali, è autorizzata nell'anno 2007 la spesa di euro 3.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria e previa acquisizione del parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da esprimersi entro venti giorni, emana apposite direttive di attuazione (UPB S06.01.004 - cap. SC06.0047).

14. È autorizzata, nell'anno 2007, la complessiva spesa di euro 14.000.000 per l'aumento del capitale sociale della SFIRS destinato quanto ad euro 3.000.000 per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della società GALSI e quanto ad euro 11.000.000 per interventi di reindustrializzazione da attuarsi mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso al fine del loro successivo impiego in attività produttive (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0607).

15. Al fine di promuovere e coordinare, nell'ambito del territorio regionale, il ricorso agli strumenti di finanza e di progetto per la realizzazione di opere di interesse pubblico, è istituito il Nucleo regionale per la finanza di progetto (NFP) che si avvale della società SFIRS. La Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, emana apposite direttive di attuazione. Per il funzionamento del Nucleo è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.03.003 - cap. SC01.0493).

16. Nel comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo), come modificato dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2004, dopo le parole "Sigma Invest Spa" sono inserite le seguenti: "nonché di lavoratori assunti, mediante procedura di selezione pubblica, fino a un massimo del 60 per cento dei lavoratori dipendenti collocati in procedura di accompagnamento alla pensione o di esodo incentivato."

17. È autorizzata, nell'anno 2007, la concessione di un contributo di euro 850.000 al Consorzio industriale della Valle del Tirso per il completamento della